

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO AI FINI DI
VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' CIVICA**

Con la presente scrittura privata

tra

il Comune di Cremona, con sede a Cremona in piazza del Comune 8,
codice fiscale e partita IVA 0022979960197, rappresentato dal Direttore
del Settore Cultura e Turismo, dott.ssa Maria Chiara Bondioni, codice
fiscale [REDACTED] da ora in avanti denominato "concedente",
- vista la determinazione dirigenziale n. del relativa
alla concessione in uso temporaneo ai fini di valorizzazione di beni
culturali di proprietà civica, sino al 31 dicembre 2031, di nr. 14 opere di
cui all'allegato A);

e

Politecnico di Milano Polo Territoriale di Cremona, con sede a Cremona, in
via Bissolati n. 34, codice fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151
rappresentata dal Pro Rettore [REDACTED] nato a [REDACTED] il
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED], da ora in avanti
denominata "concessionario",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto. Il concedente accorda l'uso temporaneo ai fini di
valorizzazione di beni culturali di proprietà civica, in scadenza al 31
dicembre 2031, al concessionario, che accetta, dei dipinti di proprietà
comunale di cui all'allegato A) per farne il seguente uso: le opere
troveranno adeguata collocazione presso le sale e gli uffici di Presidenza
del Polo Territoriale di Cremona.

2. Stato di conservazione. Le parti danno atto che i beni sono in buono stato di conservazione.

3. Durata. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2031.

4. Obblighi del concessionario. Il concessionario si obbliga a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza, e non destinarli ad altri usi che non sia quello sopra previsto e a restituire al comodante, al termine dell'accordo, i beni nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso. Il concessionario si impegna a farsi carico del trasporto e ad assicurare i beni "da chiodo a chiodo" mediante polizza assicurativa per il valore complessivo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

I beni saranno accompagnati da una targhetta sulla quale verranno esplicitamente riportati sia il nome del proprietario (Comune di Cremona - Museo Civico 'Ala Ponzone') sia il regime giuridico a cui è sottoposto. (concessione a tempo determinato).

I beni potranno essere concessi in prestito e/o fatti uscire dalla sede del Polo Territoriale di Cremona solo con la preventiva autorizzazione scritta del concedente, fatta ovviamente salva ogni altra autorizzazione e condizione prevista dalla legge. L'eventuale diniego di autorizzazione da parte del concedente dovrà essere motivato.

Spetterà al concedente rilasciare autorizzazione all'uso dell'immagine dei beni, nonché riscuoterne i conseguenti diritti.

Il concessionario attuerà tutte le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie alla protezione delle opere.

5 Responsabilità del concessionario. Il perimento dei beni oggetto dell'accordo è ad esclusivo rischio del concessionario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente per iscritto l'eventuale furto o sottrazione, nonché eventuali perdite e danneggiamenti immediatamente dopo la scoperta di tali avvenimenti. Il concessionario ha altresì l'obbligo di avvisare immediatamente le Autorità di P.S. competenti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché di adoperarsi ove possibile per limitare il danno o recuperare i beni.

6. Spese. Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente in forma scritta al concedente ogni necessità di intervento di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e/o conservazione dei dipinti. Per qualsiasi intervento il concessionario non potrà procedere senza la preventiva autorizzazione scritta del concedente, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge.

7. Stima. I beni dati in concessione d'uso temporaneo vengono stimati di comune accordo in Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

8. Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. si conviene espressamente che l'accordo di concessione d'uso temporaneo si risolverà di diritto nel caso in cui il concessionario utilizzi i beni per un uso diverso da quello pattuito.

9. Foro competente. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

10. Rinnovo. Il presente accordo potrà essere rinnovato con consenso

scritto di entrambe le parti.

11. Efficacia e modifiche. Le parti convengono espressamente che i loro rapporti siano regolati esclusivamente dal presente accordo, risolvendo espressamente di comune accordo ogni precedente intesa sia scritta che verbale. Qualsiasi deroga o modifica a questo accordo dovrà essere effettuata in forma scritta.

12. Spese contrattuali. Tutte le spese di stipula del presente atto sono a carico del concessionario.

13. Registrazione. La presente scrittura privata va registrata in caso d'uso.

14. (Privacy). Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto convenzionale.

15. Rinvio a norme di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti rinviando a quanto disposto dagli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Comune di Cremona

Firma digitale dott. ssa Maria Chiara Bondioni

Politecnico di Milano Polo Territoriale di Cremona

Firma digitale Prof.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.

82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".